La FCI e le sue strutture Norme Amministrative





Le slide contenute in questa dispensa sono solo un filo conduttore che in nessun caso sostituiscono i Regolamenti e le Norme Federali, le quali sono le uniche ufficiali e applicabili nelle gare ciclistiche e per le quali è necessaria una buona conoscenza integrale





La FCI è federata al CONI quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, ed è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal CIP





La FCI è affiliata all'UCI

quale unica rappresentante del movimento ciclistico italiano e svolge l'attività sportiva in osservanza alle delibere ed indirizzi dell'UCI purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP











ORGANI E STRUTTURE DELLA FCI

art 7

Organi Centrali

Organi Territoriali

Strutture / Commissioni Federali

Organi di Giustizia

ORGANI CENTRALI

Assemblea Nazionale

ORGANI CENTRALI

- massimo organo deliberante della FCI
- provvede alla elezione delle cariche federali nazionali (Consiglio Federale - Tribunale Federale - CAF)

Consiglio Federale

- •è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale
- Presidente FCI 3 Vice Presidenti 7 Consiglieri

Presidente FCI


- è il legale rappresentante della Federazione
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione


Segretario Generale

- è responsabile della gestione amministrativa della Federazione
- coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione

ASSEMBLEA NAZIONALE

tesserati FCI tramite i Grandi Elettori Partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee provinciali





ASSEMBLEA NAZIONALE

E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente federale

Assemblee straordinarie

Modifica dello Statuto

Integrazione di organi elettivi decaduti anticipatamente

Esame proposta scioglimento della FCI

Proposta approvazione di esercizio di bilancio art 54


Assemblee ordinarie elettive

Provvede alla elezione delle cariche federali


Designazione dei presidenti onorari e soci d'onore

Deve svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione de Giochi Olimpici estivi

Altri argomenti OdG



tesserati FCI tramite i Grandi Elettori



Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è
I'organo preposto alla verifica
della corretta esecuzione del
programma tecnico-sportivo,
alla valutazione dei risultati
sportivi conseguiti e alla
vigilanza sul buon
andamento della gestione
federale.

Il Consiglio Federale 2021-2024



Cordiano Dagnoni Presidente Federale



Ruggero Cazzaniga Vice Presidente Federale



Carmine Acquasanta Vice Presidente Vicario Federale



Norma Gimondi Vice Presidente Federale



Fabrizio Cazzola Consigliere Federale - Affiliati



Fabio Forzini Consigliere Federale - Affiliati



Gianantonio Crisafulli Consigliere Federale - Affiliati



Giovanni Vietri Consigliere Federale - Affiliati



Giancarlo Masini Consigliere Federale - Atleti



Chiara Teocchi Consigliere Federale - Atleti



Serena Danesi Consigliere Federale - Tecnici

PRESIDENTE FEDERALE

| Legale rappresentante della Federazione e ne firma gli atti relativi. | _ |
|--|---|
| Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva | |
| Ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione | _ |
| Nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e acquisito il parere del Consiglio Federale | |
| Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale | |
| Può assumere, provvedimenti di estrema urgenza e necessità | |
| Vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo | |
| Responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione | |
| | |

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale <u>è nominato</u> dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale ed è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.

Il Segretario prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e degli altri Organi collegiali centrali federali e ne cura la redazione dei verbali; coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione.






TABELLE ETA' AGONISTICA FSN

Comunicato N. 14 del 16 ottobre 2018 Segreteria Generale

Si rende noto che il CONI in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana ha sottoposto alle valutazioni del Ministero della Salute, le tabelle volte ad individuare l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.

Con riferimento al ciclismo, è stato stabilito che per tutte le specialità l'età minima è di 13 anni fatta eccezione per le discipline BMX/Trial dove l'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica è stabilita ad 8 anni.

IL SEGRETARIO GENERALE Maria Cristina Gabriotti



TRIAL UCI

Età minima per partecipare ad un evento internazionale: 9 anni

Età minima per partecipare ad un evento internazionale: 5 anni alla data dell'evento (art 6.1.002)

Età minima per partecipare ad un Campionato del Mondo: 17 anni (art 6.1.005)

ORGANI E STRUTTURE DELLA FCI

art 7

Organi Centrali

Organi Territoriali

Strutture / Commissioni Federali

Organi di Giustizia

ORGANI TERRITORIALI

Assemblea Regionale

Consiglio Regionale

Presidente Regionale

Assemblea Provinciale

Consiglio Provinciale

Presidente Provinciale

ORGANI E STRUTTURE DELLA FCI


art 7

Organi Centrali

Organi Territoriali

Strutture / Commissioni Federali

Organi di Giustizia





NOMINA DEL CONSIGLIO FEDERALE

STRUTTURE / COMMISSIONI NAZIONALI

- Struttura Tecnica Nazionale
 - Strada
 - Fuoristrada
 - Pista
 - Amatoriale
 - Paralimpica
 - Giovanile
- Commissione Nazionale Giudici di Gara
- Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza
-

Presidente Provinciale





ORGANI E STRUTTURE DELLA FCI

art 7


Organi Centrali

Organi Territoriali

Strutture / Commissioni Federali

Organi di Giustizia

Le infrazioni si dividono in



ORGANI DI GIUSTIZIA

Giudice Sportivo Regionale

Giudice Sportivo Nazionale

Corte Sportiva di Appello

Tribunale Federale

Corte Federale di Appello

ORGANI DI GIUSTIZIA

Hanno giurisdizione nei confronti di società sportive affiliate e soggetti tesserati su tutte le materie della sfera normativa e regolamentare della FCI, secondo le loro specifiche competenze

Agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza

Non si applicano ai procedimenti relativi a violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Costituisce principio fondamentale quello del doppio grado di giurisdizione a livello federale

Tutte le decisioni degli organi di giustizia sono subito esecutive

PROCURA FEDERALE

- L'ufficio della Procura si compone di un Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di un numero di Sostituti Procuratori che va da uno a otto.
- ☐ Il Procuratore federale, Il Procuratore Aggiunto, i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
- □ I componenti della Procura federale sono scelti tra soggetti che siano in possesso di laurea in giurisprudenza, svolgono le loro funzioni per quattro anni e il loro mandato non è rinnovabile per più di due volte
- ☐ Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Generale dello Sport e con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico Ministero



Il Procuratore federale può richiedere al Tribunale Federale di disporre la sospensione per non più di 60 giorni in via cautelare da ogni attività federale dei tesserati e degli affiliati, a carico dei quali sia stato instaurato procedimento disciplinare

ORGANI di GIUSTIZIA

Giudice Sportivo Regionale Giudice Sportivo Nazionale

Corte Sportiva di Appello

Tribunale Federale

Corte Federale di Appello

La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia svolgendo le funzioni di indagine e le funzioni requirenti per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo federale.

Giudice Sportivo

• Entro 3 gg dal giorno della gara

Corte Sportiva di Appello

Entro 7 gg dalla decisione del Giudice Sportivo

Tribunale Federale

• Entro 30 gg da quando si è venuti a conoscenza del fatto e comunque entro 1 anno dall'avvenimento

Corte Federale di Appello

• Entro 15 gg dalla decisione del Tribunale Federale

TUTTE LE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SONO SUBITO ESECUTIVE

PER ACCEDERE AD OGNI GRADO DI GIUDIZIO OCCORRE IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA TASSA